



## **Il risarcimento entra in comunione?**

**Autore :** Redazione

**Data:** 16/10/2018

*Marito e moglie in comunione legale dei beni: le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale vanno divise?*



Hai subito un grave incidente stradale e ora l'assicurazione ti sta per liquidare il risarcimento. Oppure hai contestato a un commercialista un grave errore commesso nella dichiarazione dei redditi e ora avete concordato un indennizzo per evitare una causa di responsabilità professionale. O ancora hai subito delle offese in pubblico da una persona che, per farti ritirare la querela, sta per corrisponderti una cospicua somma di denaro. In tutti questi casi, ti chiedi se l'importo che riceverai sul conto corrente entrerà in comunione con il tuo coniuge. Sei sposata da diversi anni e all'epoca avete optato per il regime di «comunione dei beni». Ora però non vorresti dover dividere questi soldi con lui che ha già un suo reddito. Peraltro, poiché non tira un'aria serena, temi che, in caso di separazione, tu sia costretta a rinunciare a metà della cifra. Del resto, se tuo è stato il danno e la sofferenza subita, anche tuoi devono essere i soldi. Così ti chiedi se **il risarcimento entra in comunione**. Cosa prevede a riguardo la legge?

La risposta a questa domanda è identica tanto nel caso in cui la somma venga versata prima del matrimonio, tanto nell'ipotesi in cui il bonifico avvenga dopo le nozze.

È il codice civile **[1]** a stabilire se **il risarcimento entra in comunione**. La disciplina è molto semplice e te ne daremo contezza nel seguente articolo.

## **Se ricevo un risarcimento devo dividerlo con il coniuge?**

Per stabilire se il risarcimento entra in comunione o meno bisogna fare una importante distinzione tra danni derivanti da **illeciti contrattuali** e danni da **illeciti extracontrattuali**. Che significa? Gli **illeciti contrattuali** sono quelli - come dice la parola stessa - che derivano dall'inadempimento di un contratto. Questo non deve essere necessariamente scritto, potendo anche essere verbale. Può trattarsi di un mandato conferito a un avvocato o delle cure affidate a un medico privato (un dentista, un ginecologo ecc.). Il danno extracontrattuale è invece quello che avviene tra soggetti non legati da alcun vincolo contrattuale: un incidente stradale, le infiltrazioni di acqua dall'appartamento di sopra, una diffamazione, una violenza o un altro reato, ecc. La soluzione al quesito di partenza dipende proprio da quale tipo di danni è in gioco. Li tratteremo qui di seguito separatamente.

## **Risarcimento del danno extracontrattuale: entra in comunione?**

La legge stabilisce che i beni ottenuti da uno dei coniugi a titolo di risarcimento **per danni causati alla propria persona** (ad esempio uno sfregio al volto, una invalidità per un infortunio sul lavoro o per un incidente stradale) o **ai propri beni** (ad esempio i



danni causati dall'incendio del proprio appartamento o per il furto di oggetti di valore) sono personali e non ricadono in comunione. Si tratta di tutti i danni extracontrattuali. Quindi, se una persona viene picchiata da un'altra e finisce in ospedale o se subisce un sinistro stradale per colpa di un altro automobilista e, per l'invalidità subita, ottiene un risarcimento, questa somma è interamente di sua proprietà anche se sposata in regime di comunione dei beni.

Non entrano in comunione **non solo i soldi** ricevuti a titolo di risarcimento ma anche tutti i **beni acquistati con tale denaro**. Se, ad esempio, la moglie investita da un'auto riesce ad acquistare, coi soldi del risarcimento, un piccolo magazzino, l'immobile non va in comunione.

## **Risarcimento del danno contrattuale: entra in comunione?**

Se però il risarcimento deriva dall'inadempimento di un contratto la soluzione è diversa a seconda del caso:

- se il contratto prevedeva una prestazione in favore del singolo coniuge, allora il risarcimento non cade in comunione. Per esempio un dentista che sbaglia un'otturazione o un apparecchio dentale, un medico che commette un grave errore in un'operazione, l'avvocato che perde una causa per una dimenticanza, ecc.; pertanto la somma ricevuta a titolo di indennizzo non va divisa col coniuge;
- viceversa, se il contratto prevedeva una prestazione in favore della comunione dei beni dei coniugi, anche il relativo risarcimento entra in comunione. Si pensi a un ingegnere che sbaglia un progetto per la casa comune ove la coppia andrà a vivere. Nel caso in cui uno solo dei coniugi agisca disgiuntamente dall'altro (per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione) proponendo una causa a tutela del diritto comune al risarcimento del danno, il risarcimento ottenuto al termine del giudizio cade ugualmente in comunione legale **[2]**.

Anche in questa ipotesi, a non entrare in comunione non è solo il denaro ottenuto a titolo di risarcimento ma tutti i beni acquistati con esso che, pertanto, diventano di proprietà esclusiva del coniuge danneggiato.

## **Risarcimento: si pagano le tasse?**

Un altro quesito che spesso interessa chi riceve un risarcimento è se l'importo debba



essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** e, perciò, se si paghino le tasse. La soluzione è anche in questo caso abbastanza schematica:

- quando il risarcimento ha ad oggetto un mancato guadagno subito dal danneggiato (ad esempio il periodo di fermo dell'agente di commercio a casa che, dopo aver subito una lesione, non ha potuto lavorare), allora la somma va tassata e quindi dichiarata. E ciò perché il risarcimento è sostitutivo del reddito, reddito che, se percepito, sarebbe stato tassato;
- in tutti gli altri casi (ad esempio un risarcimento per spese sostenute, per [danni morali](#) o danno biologico) la somma è esentasse e non riportata nella dichiarazione di redditi.

## **Risarcimento e coppia in comunione: la testimonianza**

In una causa di risarcimento del danno per lesioni subite, intentata da uno dei due coniugi, l'altro può testimoniare in suo favore in quanto la somma non entra in comunione dei beni **[3]**.

### **Note:**

**[1]** Art. 179 lett. e, cod. civ.

**[2]** Cass. sent. n. 19167/2005.

**[3]** Trib. Bergamo, sent. del 3.03.2005.